

**DOCUMENTO INFORMATIVO  
SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI (“EXECUTION POLICY”)  
PER I DERIVATI OVER THE COUNTER DI GRUPPO BANCA LEONARDO S.p.A.**

## 1. INTRODUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Regolamento Consob n. 16190 recante le norme di attuazione del suddetto decreto legislativo (in vigore dal 2 novembre 2007), Gruppo Banca Leonardo S.p.A. (di seguito la “**Banca**”) ha adottato misure ragionevoli e meccanismi efficaci al fine di ottenere per i propri clienti il miglior risultato possibile (c.d. “*best execution*”) allorquando presta il servizio di investimento di negoziazione per conto proprio per la propria clientela.

Nello specifico, il concetto di migliore esecuzione implica che la Banca adotti tutte le misure ragionevoli e metta in atto meccanismi efficaci per ottenere, quando esegue degli ordini, il miglior risultato possibile per i propri clienti professionali e al dettaglio, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

Tale principio è estendibile alle controparti qualificate qualora ne facciano espressa richiesta, in via generale o per ogni singola operazione, e la Banca vi acconsenta. In tal caso è necessario che la Banca e la controparte qualificata concordino i servizi, le operazioni ed i prodotti ai quali si applicano le protezioni previste per i clienti professionali.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente *policy* si applica, a partire dal 01.11.2007, agli ordini eseguiti per conto dei soli **clienti professionali** aventi ad oggetto **strumenti finanziari derivati**, quali individuati nell'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, **che non sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati** (di seguito “Derivati OTC”).

## 3. LA EXECUTION POLICY- BEST EXECUTION NEL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

### 3.1. Fattori di Esecuzione

In relazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, la Banca ha posto in essere meccanismi efficaci al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo ai seguenti **Fattori di Esecuzione**:

- prezzo;
- costi;
- rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento;
- natura e dimensione dell'ordine;
- qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

### 3.2. Criteri di Esecuzione

La Banca, al fine di stabilire l'importanza relativa dei suddetti Fattori di Esecuzione, tiene conto dei seguenti **Criteri di Esecuzione**:

- caratteristiche del cliente;
- caratteristiche dell'ordine del cliente;
- caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

### 3.3. Importanza relativa dei Fattori di Esecuzione

Quando la Banca esegue in contropartita diretta un ordine per conto di un cliente professionale avente ad oggetto Derivati OTC, il miglior risultato possibile è determinato principalmente in funzione della **rapidità e probabilità di esecuzione dell'ordine**, date le caratteristiche di illiquidità che generalmente contraddistinguono gli strumenti finanziari oggetto della presente *policy*.

In via subordinata rispetto a tali fattori, la Banca attribuisce rilevanza ai seguenti **Fattori di Esecuzione**, elencati secondo rilevanza decrescente:

- corrispettivo totale (inteso come prezzo dello strumento finanziario e costi relativi all'esecuzione, ovvero tutte le spese a carico del cliente comprese le competenze per il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine)
- dimensione dell'ordine;
- natura dell'ordine;

Tuttavia, la Banca, avuto riguardo alle *caratteristiche dell'ordine* ricevuto, può a propria discrezione attribuire un diverso ordine di priorità ai predetti fattori, ovvero attribuire la massima importanza al corrispettivo totale.

La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile in termini di certezza e rapidità di esecuzione e di corrispettivo totale associato all'esecuzione.

Per quanto attiene alla determinazione della migliore esecuzione in termini di **costo**, si precisa che:

1. nel caso di prodotti **non plain vanilla** (strumenti di norma caratterizzati da un'elevata personalizzazione e da uno scarso grado di liquidità), il costo complessivo dell'operazione è di regola determinato partendo da un valore teorico ottenuto a partire da dati di mercato e modelli matematici normalmente utilizzati dagli intermediari professionali (*brokers* e *dealer*) e da investitori istituzionali: tali modelli sono sottoposti a certificazione interna da parte della Banca.  
Nel prezzo applicato al cliente professionale sono inoltre compresi i costi tipicamente riconducibili alla neutralizzazione dei rischi di mercato (c.d. costo di copertura), alla componente di rischio creditizio associata alla transazione, alla remunerazione del servizio offerto in termini di certezza di esecuzione, nonché alla dimensione dell'ordine e alla sua durata.  
Infine, nel caso di operazioni complesse e/o strutturate ovvero aventi ad oggetto parametri o strumenti finanziari non liquidi, il prezzo finale è comprensivo dei costi associati al rischio di liquidità del derivato, ovvero al rischio di errori o imprecisioni nei modelli di valutazione utilizzati nel settore (soprattutto nel caso di prodotti fortemente innovativi), e risente degli oneri connessi alla sua strutturazione in termini di presidi e strutture interne alla Banca stessa.
2. nel caso di prodotti **plain vanilla** (strumenti, che, sebbene non siano trattati su mercati regolamentati, presentano caratteristiche *market standard*), la determinazione del costo è effettuata sulla base del miglior prezzo operativo ottenuto tra quelli richiesti a più *brokers* e *dealers* – ivi inclusi, eventualmente, i *proprietary desk* della Banca<sup>1</sup> – a cui viene applicato un *mark-up* in funzione delle caratteristiche dello strumento derivato (in particolare: scadenza, liquidità del sottostante, *size* dell'operazione, rischio creditizio associato alla transazione).

### **3.4. Sedi di Esecuzione**

Gli strumenti oggetto della presente *policy* sono normalmente caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione e pertanto difficilmente scambiabili su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Per tali motivi la Banca esegue le operazioni in **contropartita diretta**.

**Nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio relativo a Derivati OTC svolto dalla Banca, la sede di esecuzione degli ordini dei clienti è la Banca stessa.**

### **3.5. Istruzioni specifiche del cliente**

La Banca provvederà ad eseguire gli ordini per conto dei clienti, nei limiti delle specifiche istruzioni di volta in volta eventualmente ricevute, assicurando di porre in essere le misure necessarie per la finalità della migliore esecuzione per il cliente medesimo.

La presente *policy* non trova applicazione altresì, in tutto o in parte, nei casi in cui vengano fornite specifiche istruzioni sull'esecuzione dell'ordine da parte del cliente professionale. L'esistenza di specifiche istruzioni può infatti non consentire alla Banca di attivare tutte le misure necessarie per garantire la migliore esecuzione per conto del cliente medesimo.

Il cliente prende atto e riconosce che eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella *Execution Policy* limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni. In particolare, il conferimento di un'istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l'impossibilità di seguire tutte le misure previste nella *Execution Policy* in relazione agli elementi oggetto di istruzioni specifiche.

### **3.6 Limitazioni all'applicazione**

La presente *policy* non trova applicazione laddove GBL effettui una quotazione in risposta ad una richiesta di un cliente professionale, non avendo di fatto quest'ultimo delegato a GBL le modalità di esecuzione del proprio ordine.

---

<sup>1</sup> In tal caso il prezzo s'intende già inclusivo del *mark-up*.

Per analoghe ragioni, la presente *policy* non trova applicazione in relazione ad operazioni concluse a seguito della accettazione da parte del cliente professionale di una quotazione/proposta negoziale richiesta dal cliente medesimo a GBL.

#### **MONITORAGGIO E REVISIONE ANNUALE DELLE *POLICIES* – MODIFICHE RILEVANTI**

La Banca verifica in via continuativa l'efficacia delle Misure di Esecuzione degli ordini in Derivati OTC e la presente ***Execution Policy***.

Con cadenza almeno annuale, o al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i clienti, la Banca riesamina le Misure di Esecuzione e la ***Policy*** adottata.

La Banca comunica al cliente qualsiasi modifica rilevante apportata all'***Execution Policy*** adottata.

**Documento aggiornato al 30 novembre 2008.**